### ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantanove il giorno tredici del mese di Febbraio in Milano Piazzale Cadorna n 13 avanti a me DR. GRAZIA BARBARA LOMBARDO Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, senza assistenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo e col mio consenso rinunciato, sono presenti (OMISSIS) Signori, tutti i cittadini italiani, delle cui identità personali io notaio sono certo, che stipulano e convengono quanto segue e mi richiedono di ricevere il presente atto pubblico.

#### Articolo 1

E' costituita fra i comparenti, nel "quartiere di Gorla", un'Associazione denominata: "GORLA DOMANI"

#### Articolo 2

L'associazione ha sede in Milano via Aristotele 2

#### Articolo 3

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) rendere il quartiere di Gorla più' vivo e vivibile;
- b) promuovere iniziative idonee al raggiungimento di tale scopo (culturali, artistiche, sociali, ricreative ecc. escludendo le attività partitiche);
- c) promuovere la discussione, lo studio, l'impostazione teorica e l'effettiva realizzazione di proposte di soluzione dei problemi locali mediante l'incontro di tutte le componenti interessate:
- d) influire concretamente, intervenendo presso gli Enti preposti, sulle scelte politico-sociali che riguardano il quartiere;
- e) promuovere la formazione e la partecipazione dei cittadini attraverso la migliore utilizzazione del tempo libero nelle sue molteplici manifestazioni;
- f) attuare tutte quelle forme di attività dirette ad accrescere le capacità morali, intellettuali e fisiche dei cittadini;
- g) sollecitare lo svolgimento dell'attività associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra i soci.

### Articolo 4

L'associazione retta dal presente atto costitutivo e dallo Statuto che al presente atto allego sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

### Articolo 5

I comparenti stabiliscono che il Consiglio Direttivo per i primi due esercizi sia composto da sei membri; nella persona dei signori, tutti qui comparenti: (OMISSIS) Viene nominato Presidente del Consiglio Direttivo (OMISSIS)

#### Articolo 6

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno, il primo si chiuderà al 31 Dicembre 1989.

#### Articolo 7

Le spese del presente atto e conseguenziali tutte sono a carico della Associazione qui costituita.

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su quattro facciate e quanto sin qui della quinta di due fogli e da me letto, assieme all'allegato, ai comparenti, che approvano e si sottoscrivono.

# ATTO NOTAIO LOMBARDO P.LE CADORNA 13 MILANO Nx 23.290/1508 REGISTRATO IL 23.02.1989 Nx 2606 SERIE 1/A

### STATUTO

## FINALITA'

Art. 1 - E' costituita in Milano nel quartiere di Gorla, l'associazione "GORLA DOMANI", con durata indeterminata.

Essa una libera associazione senza fini di lucro fra quanti intendono collaborare al raggiungimento delle sue finalità e ne accettano lo Statuto.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

- Art. 2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue fini di utilità e solidarietà sociale con l'obiettivo di rendere il quartiere più vivo e vivibile; a tale scopo, con tutti i mezzi consentiti dalle leggi democratiche, si propone di:
- a) promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini alla vita del quartiere attraverso iniziative idonee al raggiungimento dello scopo (culturali, sociali, ricreative, artistiche, ecc. con la sola esclusione delle attività partitiche);
- b) di promuovere la discussione, lo studio, l'impostazione teorica e l'effettiva realizzazione di proposte di soluzione dei problemi locali, mediante l'incontro di tutte le componenti interessate:
- c) influire concretamente sulle scelte politiche e sociali che riguardino il quartiere, intervenendo presso gli Enti preposti;
- d) attuare forme dirette ad accrescere le capacità morali, intellettuali e fisiche dei cittadini;
- e) sollecitare lo svolgimento dell'attività associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra i soci.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

- Art. 3 L'associazione non e' l'espressione di classi di partiti politici o di confessioni, ma di individui e di gruppi uniti e concordi in una finalità sociale comune; pertanto deve restare estranea alle lotte partitiche e ai contrasti tra privati.
- Art. 4 L'attività' dell'associazione si svolge in collaborazione con le altre associazioni esistenti aventi finalità consimili.

#### SOCI

Art. 5 - Possono far parte dell'associazione i maggiori di anni 18 che accettino i principi e le norme stabilite dal presente Statuto. Gli aspiranti devono essere presentati da due soci ed essere ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

- Art. 6 I soci si distinguono in: fondatori, sostenitori, ordinari
- Sono soci fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo; sono soci sostenitori coloro che versano una quota non inferiore a cinque volte la quota sociale; sono soci ordinari coloro che versano la quota sociale. Tutti i soci hanno pari dignità.
- Art. 7 L'ammontare della quota sociale fissato dal Consiglio Direttivo dopo la sua nomina non può essere variato nel corso del periodo di carica dello stesso Consiglio Direttivo che l'ha determinato.
- Art. 8 La qualifica di socio si perde per: morosità constatata, dimissioni, decisione del Collegio dei Probiviri.

### ASSEMBLEA

- Art. 9 Gli organi statutari sono: l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri.
- Art. 10 L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata, con preavviso di almeno quindici giorni, almeno una volta all'anno per la discussione e l'approvazione del rendiconto morale e finanziario dell'esercizio ed ogni tre anni per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. La convocazione dev'essere fatta mediante lettera raccomandata o semplice avviso scritto a tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.
- Art. 11 Assemblee straordinarie potranno essere convocate tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o qualora un decimo dei soci ne faccia richiesta scritta. Ogni socio ha diritto a un voto.
- Art. 12 Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- Art. 13 Il diritto di convocazione e di voto in assemblea spetta ai soci in regola col pagamento della quota sociale; ogni socio, oltre al suo voto personale, può rappresentare per delega non più di tre soci. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Le votazioni devono avvenire per voto palese.
- Art. 14 All'atto di rinnovo delle cariche sociali, l'assemblea elegge un proprio Presidente e un segretario che redige il verbale. Il Presidente procede alle dichiarazioni e proclamazioni di rito. Su eventuali reclami decide il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 15 Il Consiglio Direttivo e' costituito da sei consiglieri, scelti fra i soci, eletti dall'assemblea dei soci. Gli eletti restano in carica un triennio e sono rieleggibili.Nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo e sempre che resti in carica la maggioranza, i nuovi consiglieri possono essere nominati per cooptazione dal Consiglio Direttivo medesimo.Tali nomine dovranno essere sottoposte immediatamente per la approvazione alla assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione nei limiti consentiti dalla legge.
- Art. 16 Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un

Tesoriere. Al Presidente e' demandata la rappresentanza legale dell'associazione. Le cariche di Segretario e di Tesoriere sono cumulabili. Tutte le cariche sono gratuite.

- Art. 17 Il Consiglio Direttivo provvede all'attività' e alla gestione sociale ed economica dell'associazione. Esso si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.La convocazione dovrà essere fatta a mezzo lettera raccomandata o semplice avviso scritto o telefonico da fare a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima della data della riunione e dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora, luogo ed ordine del giorno della riunione.
- Art. 18 Il Consigliere che manchi a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decade dalla qualifica e viene sostituito con un altro socio dal Consiglio Direttivo.
- Art. 19 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità sarà approvata la proposta cui aderisce il Presidente o, in sua mancanza, il Vicepresidente.

Le deliberazioni sono valide quando alla riunione intervengano, oltre al Presidente, almeno la metà degli altri membri ed il Segretario. Le deliberazioni vengono trascritte in apposito libro verbale dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

- Art. 20 Il Collegio Sindacale e' costituito da tre membri ed ha l'incarico di controllare il bilancio e gli atti amministrativi dell'associazione verbalizzando il proprio parere che il Consiglio Direttivo comunicherà all'assemblea.
- Art. 21 Il Collegio dei Probiviri e' costituito da tre membri; esso giudica inappellabilmente i casi di indegnità e di incompatibilità a far parte dell'associazione.
- Art. 22 Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, al sollecito disbrigo di tutti gli atti esecutivi deliberati dall'assemblea o dal Consiglio.
- Art. 23 Il Tesoriere provvede all'incasso delle quote ed al pagamento delle spese che siano deliberate dal Consiglio e cura il movimento finanziario dell'associazione redigendo il rendiconto finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo e quindi alla Assemblea dei soci per la approvazione.
- Art. 24 Il patrimonio dell'associazione e' costituito dal fondo iniziale e dalle donazioni e lasciti; le entrate sono costituite dai contributi dei soci, dai contributi e dalle sovvenzioni di enti pubblici e privati, dai proventi derivanti dall'attività' dell'associazione, nei limiti stabiliti dal presente statuto. L'associazione può acquistare, ricevere in donazione, comodato o usufrutto beni immobili sia da Enti privati o pubblici che da persone fisiche. Tali beni possono essere venduti, su parere unanime del Consiglio Direttivo, per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto.
- Art. 25 E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per

legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione e' obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In nessun caso i proventi della attività della associazione possono essere divisi tra fra gli

associati, neanche in forme indirette.

La quota associativa non e' trasmissibile ne' per atto tra vivi ne' mortis causa, e non e' rivalutabile.

L'associazione può deliberare il proprio scioglimento con la maggioranza dei 3/4 dei soci e, in tal caso, delibera l'erogazione dell'eventuale residuo attivo ad altre organizzazioni di volontariato operanti nello stesso settore.

Art. 26 - Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo ed allegato statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

ATTO NOTAIO LOMBARDO MILANO ALLEGATO "A" AL N. 39.993/6.520 DI REPERTORIO